



COMUNE DI PULFERO

Prot. n. 5729 del 21.11.2022

Al Revisore dei Conti
del Comune di Pulfero

Relazione tecnico-finanziaria relativa alla costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2022

Ai sensi del comma 3 - sexies dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, si presenta la seguente relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del Fondo per il trattamento accessorio per il personale dipendente del Comune di Pulfero di cui si chiede il controllo e certificazione ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 del medesimo D.Lgs.

A tal fine in sede di costituzione del fondo si evidenzia che:

- la costituzione del Fondo a decorrere dal 1° gennaio 2018 è disciplinata dall'art. 32, del CCRL sottoscritto in data 15.10.2018 *“Costituzione e disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa”*; e in particolare al comma 11 viene stabilito che *“tenuto conto della natura temporanea e sperimentale della disciplina di cui all'articolo 12 commi 6 e seguenti della Legge Regionale 37/2017, riferita in particolare al triennio 2018-2020, l'incremento dell'ammontare delle risorse variabili a partire dal 2021 potrà essere rideterminato qualora, per effetto di sopravvenute disposizioni normative, la suddetta disciplina non risultasse più applicabile”*;
- l'art. 22 della L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 6 novembre 2020 n. 20, stabilisce in particolare che gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;
- la D.G.R. FVG n. 1885 del 14.12.2020 ha determinato i valori soglia e gli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica definiti dall'art. 22 della LR 18/2015;
- la nota della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione prot. n. 0038197/P del 30.12.2020 ha fornito le prime indicazioni operative agli Enti.
- la deliberazione della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1994 del 23.12.2021 rubricata: *“LR 18/2015. Obblighi di finanza pubblica per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia. Aggiornamento dei valori soglia dell'indicatore di sostenibilità della spesa di personale in esito al monitoraggio relativo ai contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche. Approvazione definitiva”*.

Verificato pertanto che sulla base della suesposta normativa:

- non sono più applicabili i limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore al 2016 (D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75), mentre permangono i limiti contrattuali del fondo straordinario (art.17 comma 8 del CCRL biennio economico 2000-2001) e quelli delle indennità (art.32 comma 7 del CCRL triennio economico 2016-2018)
- la spesa di personale del Comune di Pulfero, prevista per l'anno 2022, rispetta gli obiettivi di finanza pubblica.

Parte I - Relazione tecnico-finanziaria

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per il trattamento accessorio del personale del comune di Pulfero per l'anno 2022 è stato costituito ai sensi dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018, con determinazione n. 470 del 16.11.2022, nelle componenti analiticamente riportate nei prospetti allegati, elaborate secondo le indicazioni diramate dalla Direzione Centrale Funzione Pubblica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come di seguito specificato:

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	18.042,60
Risorse variabili	5.860,00
TOTALE	23.902,60

L'ammontare annuale delle risorse stabili e variabili è stato calcolato in relazione al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2016, tenuto conto delle decurtazioni operate per trasferimento di personale comunale all'UTI del Natisone dal 01.08.2017 e incrementato per effetto del rientro nella dotazione del Comune di Pulfero, a seguito dello scioglimento delle UTI a partire dal 1° gennaio 2021, ai sensi della Legge Regionale 21/2019.

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse stabili sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2016, moltiplicando l'importo annuo, diverso in relazione alla categoria di appartenenza, indicato al comma 1 dell'art. 32. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica con nota prot. 8933 del 13.11.2018 avente ad oggetto Linee guida CCRL 15.10.2018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, l'importo annuo viene attribuito per intero indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31.12.2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali euro 15.336,00:

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
3	B	1.016,00	3.048,00
3	C	1.177,00	3.531,00
3	D	2.271,00	6.813,00
1	PLB1	1.944,00	1.944,00
Totale n. 10		Totale importo	15.336,00

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera d)

Le risorse stabili sono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Per la determinazione dell'importo vengono considerate le cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Le risorse stabili sono state quindi incrementate dell'importo complessivo di euro 2.706,60 a titolo di Retribuzione individuale di anzianità (RIA) a fronte delle cessazioni di personale intervenute fino al 2021.

Pertanto le risorse stabili sono determinate come da seguente prospetto:

RIEPILOGO RISORSE STABILI	IMPORTO
Personale in servizio al 31/12/2016 - art. 32 comma 1	15.336,00
Incrementi art. 32 comma 3 lettera d) RIA – maturato economico ecc. personale cessato dal 2017	2.706,60
Incrementi art. 32 comma 8 – incremento stabile dotazione organica dal 01/11/2018 e dal 01/02/2019	0,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	0,00
TOTALE RISORSE STABILI	18.042,60

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse variabili, al pari di quelle stabili, sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2016, moltiplicando l'importo annuo per ogni addetto. Valgono le stesse considerazioni operate in merito alla quantificazione dell'importo per intero, indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31.12.2016.

Le risorse variabili per il 2021 sono state determinate applicando l'importo di euro 586,00 annui per dipendente, come previsto dall'accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 32, commi 1 e 11 del CCRL 2018 sottoscritto in data 30 settembre 2021.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali euro 5.860,00.

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2016	Categoria	Importo annuo per dipendente	Totale
3	B	586,00	1.758,00
3	C	586,00	1.758,00
3	D	586,00	1.758,00
1	PLA	586,00	586,00
Totale n. 10		Totale importo	5.860,00

Le risorse variabili come sopra calcolate sono annualmente incrementate da:

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)

Risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)

Economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza.

Al momento non viene operato alcun incremento.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)

Per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13.11.2018, per applicare l'incremento in oggetto va considerato il personale a tempo determinato titolare di un contratto di durata superiore a sei mesi in servizio al 1° gennaio dell'annualità cui si riferisce il fondo.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Non viene operato alcun incremento/decremento.

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITÀ EX ART. 32 CO. 6

Art. 32 comma 6 e 7

A decorrere dalla data del 01.01.2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31.12.2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a bilancio.

L'importo annuo destinato al finanziamento di dette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non potrà essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%.

Ai sensi dell'art. 33 del CCRL 2018 l'ente deve provvedere a determinare annualmente anche l'importo riferito complessivamente alle voci stipendiali in oggetto.

Come analiticamente riportato nell'allegato prospetto sub B, l'importo stanziato nel 2016 per dette indennità ammonta complessivamente ad euro 3.626,00, anch'esso soggetto all'incremento/decremento previsto dall'art. 32 commi 9 e 10 in relazione al trasferimento di personale in attuazione dell'art. 31 del D. Lgs. 165/2001.

Non essendoci stato trasferimento di personale destinatario di tali indennità, l'importo annuo destinabile al finanziamento delle indennità in oggetto per l'anno 2022 resta confermato in euro 3.626,00.

Non si ritiene di utilizzare la facoltà di incremento delle predette risorse nell'importo massimo del 25% in ottemperanza alla raccomandazione contenuta nel rapporto di certificazione dell'ipotesi di accordo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia - Sezione del Controllo – deliberazione n. FVG/47/2018/CCR, nella quale viene precisato che detto incremento "appare difficilmente ipotizzabile, al di fuori di situazioni eccezionali di necessità correlate a nuove esigenze di servizio o ad una nuova distribuzione dello stesso sul territorio".

VERIFICA LIMITI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 32, COMMA 7 DEL CCRL 2018

Voci trattamento accessorio art. 32, comma 6, CCRL 2018 ANNO 2016	Voci trattamento accessorio art. 32, comma 6, CCRL 2018 ANNO 2022	Differenza 2016 - 2022
3.626,00	3.626,00	0,00

RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO

Anche le risorse destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere da 01/01/2018 sono imputate a carico del bilancio.

Il nuovo contratto non modifica l'importo che resta vincolato all'attuale limite dettato dall'art. 17 del CCRL 01/08/2002, il quale prevede che gli enti possono destinare al pagamento delle prestazioni straordinarie risorse finanziarie non superiori a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 1998.

Il Fondo per lavoro straordinario ammonta a euro 2.873,34 analogamente al 2016.

**DIMOSTRAZIONE DELLA COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ONERI
DEL FONDO CON RIFERIMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE**

Si dà atto che le spese relative al fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa risultano opportunamente stanziati e trovano copertura nel Bilancio di Previsione anno 2022 al Macroaggregato 1, sui capitoli relativi agli stipendi del personale “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato” oltre che sui capitoli relativi a “Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato”. La spesa per lavoro straordinario è stanziata al capitolo 353 del bilancio “Straordinario per il personale a tempo indeterminato”.

Pulfero, 21.11.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Nicola Sabatini